

ATTI ADOTTATI DA ORGANI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

Regolamento n. 24 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative:

- I. all'omologazione dei motori ad accensione spontanea (A.S.) per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili**
- II. all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di motori ad accensione spontanea omologati**
- III. all'omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili da parte del motore**
- IV. la misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea**

Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 2 febbraio 2007

Modifica al regolamento n. 24, pubblicato sulla GU L 326 del 24.11.2006

I punti da 1.1.1. a 1.1.3. vanno modificati come segue [con un riferimento a una nuova nota ⁽¹⁾ e con una nuova nota ⁽¹⁾]:

- «1.1.1. Parte I: Emissione di sostanze di scarico inquinanti visibili da parte di motori ad accensione spontanea destinati a essere montati su veicoli delle categorie L, M e N ⁽¹⁾.
- 1.1.2. Parte II: Installazione su veicoli delle categorie L, M e N di motori ad accensione spontanea omologati ai sensi della Parte I del presente regolamento ⁽¹⁾.
- 1.1.3. Parte III: Emissione di sostanze inquinanti di scarico visibili da parte di un veicolo della categorie L, M e N ⁽¹⁾ munito di un motore non omologato separatamente ai sensi della Parte I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Definite nella Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), allegato 7 (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modificato da ultimo da Amend.4).»

Il punto 5.4.1., il riferimento alla nota ⁽¹⁾ e la nota ⁽¹⁾, sono rinumerate come nota ⁽²⁾ con il testo che segue:

«⁽²⁾ 1 per la Germania, ... 10 per la Serbia, ... 36 per la Lituania, 37 per la Turchia, 38 (non assegnato), 39 per l'Azerbaijan, ... 47 per il Sudafrica, 48 per la Nuova Zelanda, 49 per Cipro, 50 per Malta, 51 per la Repubblica di Corea, 52 per la Malaysia, 53 per la Thailandia, 54 e 55 (non assegnati) e 56 per il Montenegro. I numeri successivi verranno assegnati ...»